

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 4 maggio 2016, n. 83

L.R. n. 37 del 22 maggio 1985 e s.m.i. DINIEGO Autorizzazione apertura cava di pietra da taglio e residui da frantumazione in località "Barile o Masseria del Conte" Fg. 109 ptc. 18p-75p del Comune di Ruvo di Puglia BA -

Ditta DE CA.M. di De Camelis Michele – Via Barletta, n. 56 - 76125 Trani BT - P.IVA 03196330728.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

- Vista la L.R. n. 7/97 "norme in materia di organizzazione della amministrazione Regionale" ed in particolare gli artt. 4 e 5;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98, avente ad oggetto "separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali";
- Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Visto l'art. 32 della L. 18 giugno 2009, n. 69, "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile", che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del Dlgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- Visto la l.r. 7/80 e s.m.i.;
- Vista la L.R. 22 maggio 1985, n. 37 e s.m.i.;
- Visto il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. 25.11.96, n. 624;
- Vista la D.G.R. 538 del 09.05.2007 e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs 09-04-2008 n. 81 e s.m.i.;
- Visto il Regolamento Regionale n. 28/2008;
- Vista la D.G.R. n. 445 del 23-02-2010 di approvazione del PRAE;
- VISTO l'Atto Dirigenziale del Direttore Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, n. 25 del 21 nov 2014, di affidamento incarico di direzione dell'Ufficio Attività Estrattive all'Ing. Angelo Lefons, attuale Servizio Attività Estrattive;
- VISTA la D.G.R. 1518 del 31 lug 2015 di approvazione adozione del modello organizzativo denominato "MAIA", modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale;
- VISTO il DDPGR n. 443/2015 di adozione del modello organizzativo "MAIA", ai sensi dell'art. 42 co.2 lett.h, dello statuto della Regione Puglia;
- VISTA la D.G.R. n. 1744 del 12 ott 2015 (BURP 136 del 20.10.2015) di nomina del direttore del Dipartimento "mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio" nella persona dell'Ing. Barbara Valenzano ;
- VISTA la D.G.R. n. 2028 del 10 nov 2015 di conferimento dell'incarico di direzione ad interim della Sezione Ecologia all'Ing. Giuseppe Tedeschi;
- VISTA la determinazione n. 405 del 24 nov 2015 del Dirigente della Sezione ad interim, recante: "Atto organizzativo interno e delega delle funzioni dirigenziali in materia di Attività Estrattive, ex art. 45 della l.r. 16 apr 2007, n. 10", all'Ing. Angelo Lefons;
- Vista la DGR n.2463 del 23 nov 2014 di abolizione del CTRAE;
- Sulla base dell'istruttoria espletata e confermata dal Dirigente del Servizio Attività Estrattive, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

- la Ditta DE CA.M. di De Camelis Michele ha presentato istanza in atti prot. 3208/AES del 7 mag 2007 tendente ad ottenere l'autorizzazione alla coltivazione di cava di pietra da taglio sita in località "Masseria del Conte

del Comune di Ruvo di Puglia BA in catasto al foglio n. 109 ptc. 18 e75parte, riservandosi di depositare la documentazione di progetto;

- In data prot. 4171/AES del 28 giu 2007, la suddetta istanza è stata dichiarata irricevibile per carenza di documentazione ex l.r. 37/85, ed il proponente è stato invitato a depositare nuova istanza di apertura cava;
- Con successiva nota prot. 4753/AES del 3 ago 2007, il dirigente pro-tempore, ha ritenuto di riconsiderare l'istanza, per i motivi richiamati nella nota stessa, a condizione che la stessa venisse integrata con la relativa documentazione, come stabilito con gli artt. 12 e 13 della l.r. 37/85, entro il termine fissato al 30 set. 2007, pena la definitiva archiviazione;
- In data prot. 28 set 2007 n. 5723/AES, il proponente ha depositato la documentazione integrativa di progetto comprendente l'area ricadente in fg. 109 ptc.18e 75parte, 18parte ed esigua quota parte della ptc.18a 91;
Il procedimento amministrativo è stato avviato in data 18 gen 2008, prot. n. 416 con la richiesta dei pareri agli Enti/Uffici ai sensi dell'art. 13 della L.R. 37/85 e successive modifiche ed integrazioni.

In riscontro alla precitata nota sono pervenuti i seguenti pareri:

- **Comune di Ruvo di Puglia:** In data **26 mar 2008, prot. 6774**, ha espresso **parere sfavorevole** all'istanza acquisita al prot. 1942 del 25 gen 2008, perché ritenuta area vincolata ai fini paesaggistico-ambientali, nonché interna alla fascia di 500 mt. dal Canale Principale dell'AQP; con nota prot. 18667 del 22 set 2014, conferma il suddetto parere;
- **ALBO PRETORIO:** pubblicazione dal 29.01.2008 al 27.02.2008, senza rilievi;
- **Servizio Foreste** -Sez. Provinciale di Bari: In data 22 feb 2008, **prot. n. 574**, ha comunicato che la cava non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. 3267/23 e suo regolamento e che l'eventuale taglio di piante forestali è subordinato a preventiva autorizzazione ex R.R. 18 gen 2002; la stessa autorizzazione è prevista per piante forestali di origine naturale, isolate o a gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante lungo muri di confine, non classificabili come "bosco", ai sensi del R.R. n. 10 del 30.06.2009 e s.m.i. "Tagli Boschivi";
- **Ufficio Usi Civici:**, prot. n. **186/UC/2009** e prot. 7589 del 14 ott 2014,, ha comunicato che i terreni in oggetto non risultano gravati da uso civico;
- **Autorità di Bacino della Puglia:** In data 7.3.2008, **prot. n. 2355**, ha comunicato che su dette aree **non sussistono, al momento, condizioni di incompatibilità** con i vincoli di propria competenza ed in particolare con le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI). Nel contempo conferma le prescrizioni del PRAE, in particolare la presenza di sistemi di drenaggio, raccolta e smaltimento acque e rapporto alzata/pedata. Prescrive, altresì, un franco roccioso minimo di 10 metri tra fondo cava e superficie piezometrica della falda. Infine evidenzia che l'area risulta parzialmente compresa nella fascia di rispetto di 500 metri a dx e sx del Canale Principale dell'AQP e che pertanto vigono le misure di tutela assoluta imposta dal PTA (detto parere è stato oggetto di aggiornamento come si dirà più avanti);
- **Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia:** Con nota prot. 3468 del 18 mar 2008 ha comunicato che a seguito di sopralluogo sono emersi elementi di interesse archeologico affioranti alla superficie relativa alla ptc. 18 e, pertanto, prescrive l'attuazione di un programma di prospezioni archeologiche mirate di superficie, da realizzarsi tramite incarico esterno a soggetti abilitati di cui la stessa Soprintendenza potrà fornire apposito elenco; **Con successiva nota prot. 15264 del 11 dic 2014** comunica che l'area in argomento non risulta gravata da vincoli archeologici, tuttavia, sulla base delle attività ricognitive ed alla conseguente carta del rischio sono emerse tracce di frequentazione antica nelle **zone** più prossime al sito individuato **UT4 e UT5**, sulla cartografia depositata dal proponente, con grado di **rischio medio**. Pertanto il parere su dette aree è subordinato alle risultanze di ulteriori approfondimenti di indagini, tramite saggi, mentre per la restante area esprime parere favorevole con prescrizioni: **assistenza continuativa ai lavori di sbancamento dei terreni superficiali fino a roccia**.
- **Soprintendenza per i Beni AAA.S.:** con nota in data 3 mar 2008, prot. 730, ha comunicato che l'intervento in oggetto non interessa beni e/o aree monumentali vincolati a norma della Parte II del D.Lgs. n. 42/2004.
- **ENTE PNAM:** Con nota prot. 3653 del 20.10.2010 l'Ente PNAM chiede notizie sulla eventuale apertura

di cava in c.da Masseria del Conte, rilevando che, ancorchè esterna all'area naturale protetta, potrebbe avere incidenze significative sulla stessa. Con nota prot.A00089/23 dic 2014/n.13248 si è provveduto ad informare l'Ente in merito al presente procedimento,;

- **VIA e Valutazione di Incidenza Ambientale (art. 6 del D.lgs. 152/2006): Provincia di BARI determina n. 220 del 4 apr 2011 di compatibilità ambientale dell'intervento in progetto ricadente in fg. 109 ptc. 18 – 75p e 91p con le seguenti prescrizioni:**a) **osservare le condizioni imposte dall'AdB della Puglia** con la nota prot. 2355 del 7.3.2008; b)osservare tutte le misure di mitigazione, così come proposte dal proponente nello Studio di Impatto Ambientale e nello Studio di Incidenza Ambientale, in particolare nello studio fitosociologico e recupero ambientale; c) rispettare le prescrizioni indicate nel parere del Comitato VIA, dalla n. 1 alla n. 11; d) nel corso della coltivazione dovrà essere comunicato alle Autorità competenti l'eventuale rinvenimento di evidenze carsiche epigee ed ipogee; e) assicurare durante le attività di scavo o ogni intervento atto ad evitare l'eventuale ristagno di acque meteoriche sul fondo cava; f) **le operazioni di estrazione del materiale lapideo non dovranno prevedere in nessun modo l'utilizzo di esplosivi**, ma solo mezzi meccanici; g) adottare tutte le misure idonee a contrastare gli impatti da rumore, da produzione di polveri, ecc., mediante l'utilizzo di macchinari con emissioni a norma; h) realizzare piste di cantiere con minimo sviluppo, predisporre opportuni schermi antipolvere in situazioni dove il regime dei venti può determinare problemi di dispersione nell'ambiente, nonché irrorazione di acqua per tutta l'area di cava, comprese le superfici di pertinenza; i) salvaguardare la vegetazione consolidata sulla traiettoria del muretto a secco di confine nel rispetto del punto 5 dell'allegato A della D.G.R. n. 1554 del 5 luglio 2010; l) salvaguardare la vegetazione arbustivo-arborea presente a ridosso dei muri a secco di confine; m) ripristinare i muretti a secco nell'eventualità di danni arrecati agli stessi, secondo l'All. A della DGR n. 1554/2010; n) le attività estrattive siano svolte senza arrecare danno alla vegetazione spontanea eventualmente presente in loco; o) demandare all'ARPA Puglia l'attività di controllo periodico ambientale o di quant'altro associato all'attività estrattiva;p) **acquisire ogni altro parere o autorizzazione previsto per legge, anche in relazione ai conseguenti provvedimenti che saranno adottati dal Settore regionale per le attività estrattive e dal Servizio Tutela delle Acque.** In data 20 mar 2014, il proponente ha presentato, presso la Provincia di Bari, istanza di proroga del suddetto provvedimento di V.I.A.. **La Provincia di Bari**, con nota prot. 54893 del 7 apr 2014, comunica di non adottare alcun provvedimento al riguardo, configurandosi ipotesi riconducibile alla norma del D.Lgs. 152, art. 26 c6, ovvero durata quinquennale della determinazione a decorrere dalla data di pubblicazione (12 apr 2011);
- **SERVIZIO URBANISTICA REGIONALE: con determina n. 153 del 28 lug 2014**, in atti prot. 12657 del 10 set 2014, su istanza ptc.18-75-91, rilevato che l'area ricade in SIC_ZPS, con determina n. 182/2013 ha ritenuto di non rilasciare l'autorizzazione paesaggistica. Il provvedimento è stato impugnato dinanzi al Tar Puglia e contestualmente il proponente ha rivolto istanza di riesame al competente Servizio Urbanistica. **Dal riesame e da ulteriori approfondimenti del competente Servizio sono emersi i presupposti ex art. 21-nonies della l.r. 241/1990 per procedere in autotutela all'annullamento della predetta determina di diniego e, quindi, rilasciare l'autorizzazione paesaggistica per la cava ricadente in agro di Ruvo di Puglia loc. barile– Masseria del Conte, , fg. 109 ptc. 18, 75, 91, con le prescrizioni ivi contenute, ovvero: il piano di coltivazione interessa nello specifico la ptc.lla 18 e parte della 75 per totale mq. 78.315**, suddivisa in progetto in tre zone con **profondità massima mt. 33 da p.c.** (gradoni di mt. 15 e pedata mt. 5). Superficie di scavo mq. 70.865 e volume mc. 1.046.509_ Il progetto di recupero prevede una fase di ripristino ed una di recupero con realizzazione di regimazione acque. Il recupero consiste nel ricolmamento parziale dell'area con materiali di scarto ; **PRESCRIZIONI:** procedere in maniera coordinata all'attività di coltivazione e contestuale ripristino-recupero delle aree già oggetto di coltivazione; i cumuli all'interno dell'area e oggetto di recupero ai fini della mitigazione degli impatti mettere a dimora sul perimetro, prima dei lavori, essenze arboree a rapida crescita, iniziando dal versante dell'area in rapporto alla viabilità; ciglio superiore a distanza mt. 10 dal confine; abbattimento polveri; controllo e regimazione acque in modo da evitare ristagni in cava; il piano di recupero deve tendere ad omogeneizzare la morfologia paesistica circostante,

riducendo al massimo la depressione topografica; recupero finale ai fini naturalistici.

Con foglio in atti prot. 12426 del 5 set 2014 il proponente comunica l'avvenuta acquisizione del provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica sollecitando l'inoltro della pratica all'esame del CTRAE.

Con nota prot. 13354 del 24 set 2014, questo ufficio, preso atto del provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica, rilasciato dal Servizio urbanistica, ha invitato il proponente a depositare documentazione integrativa e documentazione di progetto adeguata alle prescrizioni fin qui imposte dagli Enti;

Il CTRAE, con verbale **n. 8/2014**, ha espresso il vincolante parere favorevole sul progetto di cava, fatte salve le determinazioni conclusive della Soprintendenza Archeologica, che risultano essere pregiudizievoli all'avvio dell'intervento, e fatto salvo il riscontro alla nota dell'ufficio Prae n. 13354 del 24 set 2014. L'ufficio Prae provvede all'adozione del provvedimento di autorizzazione a seguito di acquisizione e valutazione di quanto sopra, ove non sussistono condizioni di divieto.

In relazione alle previsioni del **Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.)**, il Servizio Risorse Idriche della Regione, con nota prot. 075/4048 del 16 set 2014, ha trasmesso il parere richiesto per altro procedimento autorizzativo su area attigua ricadente *su fg. 109 ptc. 116, 92, 91p, 16, 90, 12, 18p, 15, 77p, 76p, 75p, e 78*, specificando che sul fg. 109 del Comune di Ruvo di Puglia non ricade alcuna delle aree per le quali il P.T.A. della regione Puglia, ex D.C.R. n. 230 del 20.10.2009, ha definito misure di salvaguardia; il proponente tuttavia, con relazione in atti prot. 11556 del 27 nov 2014, ha responsabilmente dichiarato che la R.P. ha adottato il P.T.A. con **D.G.R. 830 del 19 giu 2007 e successive modifiche con D.C.R. n. 230 del 20.10.2009**; che l'art. ex 7.3 "Attività Estrattive" - Canale Principale, di dette "Misure di Tutela del Piano, prevede, per l'area contermina il tracciato del Canale Principale AQP, un vincolo di protezione assoluta, mediante divieto di realizzare, nel raggio di mt. 100 a Sx ed a Dx del Canale-captazione di acque sotterranee.....omissis.....; che art. 7.4 prevede,omissis..... le opere che ricadono nella fascia del Canale Principale compreso tra 100 e 500 metri devono essere sottoposte ad approvazione dell'Autorità di Gestione del Piano di Tutela; che l'art. 7.5 pone in deroga quelle attività che, specificatamente vietate, sono comunque previste in altri Piani subordinati al P.T.A., ma approvati prima di quest'ultimo, come ad esempio il Piano Edilizio, il Piano cave, ecc. La deroga è comunque prevista per tutti gli interventi previsti e realizzati entro il 2020; Per le cave, in particolare, sono poste le seguenti prescrizioni: a) la profondità di scavo non deve superare i 40 metri; b) avviare un processo di raccolta, trattamento e/o allontanamento delle acque di processo; c) procedere al riempimento della cava, alla fine della coltivazione, secondo quanto previsto dal Piano. La relazione del proponente conclude dichiarando in **metri 280, la minima distanza che separa i terreni in oggetto dalla condotta idrica**, ovvero esterna alla fascia di immodificabilità assoluta di metri 100, dichiarando, altresì, che l'intervento proposto non è precluso da alcuna norma, in applicazione della deroga ai divieti ex art. 7.5 delle "Linee Guida per la Redazione dei Regolamenti di Attuazione del P.T.A."; **Con nota prot. A00075/426/26 gen 2015 il Servizio Risorse Idriche** fa seguito alla suddetta nota prot. 4048/2014 comunicando che, da un più attento esame della documentazione, si è riscontrato che il fg. 109 di Ruvo di Puglia interessa un'area limitrofa al Canale Principale dell'Acquedotto Pugliese, soggetta a tutela di approvvigionamento idrico di emergenza e che, pertanto, ai fini del rilascio del parere, **invita la società a produrre uno studio di compatibilità** con il PTA di cui al punto 7.6 della disciplina delle Z.P.S.I. contenuta nell'allegato 13 del PTA "Linee Guida". Quanto sopra a valere anche per la cava in argomento sulla quale la Provincia di Bari ha rilasciato parere favorevole di V.I.A. demandando a successivo provvedimento regionale la verifica di compatibilità con il PTA.

Il Servizio Risorse Idriche, sulla base della documentazione prodotta dal proponente, con ultima nota **prot. 836 del 13 gen 2015**, ha definitivamente espresso "**parere favorevole di compatibilità** dell'intervento con il Piano di Tutela delle Acque, a condizione che vengano eseguite nel rispetto delle prescrizioni di seguito: a) le lavorazioni devono garantire la protezione della falda da qualsiasi fonte inquinamento ed, in particolare, dovrà essere assicurato l'allontanamento dal sito di eventuali acque di lavorazione conformemente alle normative vigenti; b) gli interventi di manutenzione dei macchinari dovranno essere condotti con particolare attenzione per evitare sversamenti casuali e danni conseguenti, anche per effetto di eventuale dilavamento meteorico;

VISTO il progetto di coltivazione e recupero ambientale depositato in atti **prot. 7723/AES del 28 set 2007**, di cui si riporta quanto segue: la superficie di cava è situata a quote degradanti da 350 a 330 s.l.m. ed è estesa per **ha 7.83.15** circa. Lo scavo in progetto raggiungerà una profondità massima di mt. 33 nella zona meridionale dell'area di intervento; ad Ovest sono presenti altre cave ed ad a Sud altri siti estrattivi. La bancata utile è coperta da coltre sterile, costituita da stratificazioni rocciose non idonee per i fini estrattivi, il cui spessore varia da un minimo di metri 3 ad un massimo di metri 15;

VISTO il progetto di cava **adeguato**, in atti **prot. 27 nov 2014 n. 11556**, costituito da relazione tecnica di adeguamento piano di recupero naturalistico e da elaborati (TAVV. da n. 1 a n. 6 in data nov 2014), che prevede: a) un nuovo computo delle superfici, a seguito di adeguamento della **distanza dello scavo**, da terreni di terzi, costituita in **metri 10**, ovvero la suddivisione della zona in **Area A** di mq. 43.602, di cui scavo mq. 37.783; **Area B** di mq. 7.495, di cui scavo mq. 5.321; **Area C** di mq. 27.218 di cui scavo mq. 21.506 per un totale di **superficie** interessata da scavo per mq. 64.610 su **circa mq. 78.315**, ed un **volume** totale di materiale estraibile di **mc. 941.533**, di cui sterile mc. 677.164 e utile mc. 264.369; c) La **viabilità** di accesso garantita ad ogni singolo gradone durante la coltivazione e le **rampe** realizzate con pendenza e larghezza idonee, nonché previsione di fossi di guardia e piantumazione barriera arborea perimetrale.

VISTA la relazione Piano di gestione dei rifiuti ex D.Lgs. 117/2008, in atti prot. A00089/27 nov 2014/11556;

In considerazione al parere espresso dalla Soprintendenza Archeologica, con nota prot. 15264 del 11 dic 2014, conseguente alla valutazione della carta del rischio Archeologico che individua un rischio medio sulle aree individuate UT4 e UT5, **il proponente ha depositato, in atti prot. A00089/781 del 22 gen 2014**, una **variante transitoria del piano di coltivazione** e recupero ambientale, **stralciando** temporaneamente le suddette zone dal progetto, compreso l'esigua quota parte della **ptc. 91p**, consistente in n. 8 Elaborati cartografici e n. 1 breve relazione tecnico-illustrativa.

Le superfici interessate dall'intervento estrattivo in variante, **si riducono**, pertanto in: **Area A, mq. 43.602** di cui scavo mq. 20.830; **area B**, superficie **mq. 7.495** non interessata da scavo, ma solo per eventuale deposito temporaneo di materiale detriti lapidei; **Area C**, superficie **mq. 27.218** di cui scavo mq. 14.000; **Volumi:** sterile mc.384.845 e utile mc. 148.879 per un totale di **mc. 533.743**.

I costi di ricomposizione ambientale sono dichiarati in € 148.056 (centoquarantottomilacinquantasei).

Le attività di coltivazione e recupero ambientale saranno suddivise per zone distinte in: "Cava A" (zona sud della ptc.IIa 75) e cava C (porzione sud della ptc.IIa 18), mentre la **"Cava B" (porzione Est della ptc.IIa 75) sarà interessato solo da deposito di cumuli temporanei di sfrido cava. Lo scavo avrà inizio sulla ptc. IIa 75** fino alla profondità massima di progetto realizzata a scarpate di altezza mt. 5, 15 e 15 sul lato Ovest e altezza mt. 15 e 15 sul lato est, intervallati da pedata di mt. 5 (TAV. 3). Con la seconda fase avranno inizio i lavori di recupero ambientale della suddetta "cava A" e, in contemporanea saranno avviate le attività di scavo nella zona di "Cava C" con realizzazione di n. 2 scarpate di altezza circa mt. 5/10 e mt. 15, intervallati da pedata di mt. 5 (TAV.4); a fine coltivazione (TAV.5) sulla "cava A" sarà concluso l'intervento di ripristino mediante versamento di materiale di cappellaccio e sfrido, accantonato durante la coltivazione sull'area di "cava B" individuata in progetto; Al termine l'intera area sarà ripristinata come da prescrizioni paesaggistico-ambientali (TAV.6); sulla "Cava C" continueranno le attività di recupero ambientale fino alla conclusione degli interventi previsti in progetto.

VISTA la richiesta del proponente, di sollecito rilascio provvedimento autorizzativo, in atti prot. 2552 del 20 feb 2015 e preso atto della **nota prot. AOO_145/11 mar 2013/n. 1877, del Servizio Assetto del Territorio**, recante ad oggetto: "*l.r. 37/85 – Piano regionale Attività Estrattive (PRAE) DGR 445 del 23 feb 2010 – Aree Natura 2000 Direttive 92/43 e 8/409 CE. Istanze di autorizzazione alla coltivazione e ampliamento e/o approfondimento cava*", con la quale il Servizio competente conclude dichiarando che nelle ZPS della Regione Puglia "è vietato aprire nuove cave ed ampliare quelle esistenti", in virtù del Regolamento Regionale n. 15/2008 come variato dal vigente R.R. 28/2008;

In presenza di dubbi interpretativi circa l'applicabilità del divieto imposto del R.R. 28/2008 nel caso di istanza di apertura e/o ampliamento cava, si è provveduto a chiedere chiarimenti alle strutture regionali

competenti, con nota **prot. 5781 del 30 apr 2015 e successivo sollecito prot. 17400 del 23 dic 2015**;

Con nota **prot. 10333 del 20 lug 2015**, previo valutazione dello studio di compatibilità idrologico ed idraulico, acquisito in data 15 giu 2015, **l'AdB della Puglia** esprime parere favorevole sull'intervento in progetto, **tranne** che per la quota parte della **ptc.lla 75**, individuata in progetto per lo stoccaggio temporaneo del deposito lapideo di scarto. In particolare, conferma il parere reso con la nota 2355 del 7 mar 2015 a condizione che sia variata la previsione dell'area di stoccaggio in modo da non intercettare le aree di possibile allagamento sulla ptc. 75. **Quest'ultima prescrizione provoca un ulteriore ridimensionamento dell'area di cava in progetto**, già ridimensionata per effetto del parere della soprintendenza Archeologica;

In data prot. AOO_089/21 dic 2015/n. 17228, perviene **l'atto stragiudiziale di diffida** da parte della società proponente, con il quale si diffida lo scrivente dirigente al rilascio dell'autorizzazione all'apertura della cava in argomento;

In data prt. AOO_009/12 feb 2016/n.243, il Direttore del Dipartimento chiarisce i dubbi interpretativi evidenziati da questo Servizio con la precitata nota prot. 5781 del 30 apr 2015 e successiva prot. 17400 del 23 dic 2015, circa l'applicabilità del divieto di apertura nuove cave e/o ampliamenti nelle ZPS, riveniente dal regolamento regionale n. 28/2008. Con la precitata nota, recante ad oggetto: "art. 5 del Regolamento Regionale n. 28/2008. Apertura e ampliamento cave in ZPS", il Direttore del Dipartimento, comunica gli indirizzi di dell'attività amministrativa ai sensi dell'art. 18 del D.P.G.R. n. 443/2015, nel senso di seguito trascritto:

"E' noto che il Regolamento Regionale in discorso-contenente misure di conservazione per le ZPS e le indicazioni per la loro gestione (art. 1) è stato amantato in attuazione dell'art. 3, comma 1° del D.M. 17 ott 2007 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare "criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)." A sua volta adottato per via dell'obbligo previsto dall'art. 1, comma 1226 della L. 296/2006 – dovendo porre alcuni divieti elencati all'art. 5 del predetto Decreto Ministeriale (si v.lo stesso art. 5, comma 1°). In particolare, l'art. 5, comma 1°, alla lettera n), quale criterio minimo di tutela per le misure di conservazione da adottare, prevede che nelle ZPS le regioni debbano porre il divieto di "(...) apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto o che verranno approvati entro il periodo di transizione, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzata a fini naturalistici e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti, fermo restando l'obbligo di recupero finale delle aree a fini naturalistici; sono fatti salvi progetti di cava già sottoposti a procedura di valutazione d'incidenza, in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti e semprechè l'attività estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici; (...).

Il decreto fissando standard di protezione uniformi validi in tutte le Regioni, in materia di Tutela dell'ambiente (ex art. 117, comma 2°, lett. s Cost.), poneva (e pone) un divieto e al contempo formula alcune eccezioni che, in quanto aventi natura derogatoria, pongono un obbligo di stretta interpretazione del loro contenuto dispositivo.

Le eccezioni all'apertura di nuove cave e all'ampliamento di quelle esistenti si ricollegano:

- 1) All'esistenza – alla data di entrata in vigore del decreto – di strumenti di pianificazione (urbanistica) generale o settoriale che ne prevedano la realizzabilità, previa valutazione d'incidenza del singolo progetto o della strumentazione di piano, e semprechè sussista l'obiettivo finale del recupero naturalistico della ree interessate;*
- 2) Alla previsione della loro realizzabilità da parte di strumenti di pianificazione (urbanistica) generale o settoriale approvati nel periodo transitorio, temporalmente definito al secondo alinea della lettera in commento (e prolungato a complessivi 36 mesi dall'art. 8, comma 5-bis del D.L. n. 208/2008, così come successivamente convertito con modificazioni nella Legge n. 13/2009), qualora risulti un vuoto di pianificazione alla data di entrata in vigore del decreto.*

Nel periodo transitorio così scandito, prima dell'approvazione del piano (generale o di settore) era ammesso il solo ampliamento delle cave in atto e sempre in presenza delle ulteriori condizioni di cui al precedente n. 1),

fatti salvi i progetti già sottoposti a valutazione d'incidenza in conformità agli strumenti pianificatori e fermi restando i fini di recupero naturalistico.

A sua volta, l'art. 5, comma 1° lett.p) del regolamento regionale n. 28/2008 pone il seguente divieto per tutte le ZPS: "(...) aprire nuove cave e ampliare quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste dal Piano regionale delle Attività Estrattive (PRAE), approvato con DGR 13 giu 2006, n. 824, pubblicato sul Burp n. 82 del 30 giu 2006, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza sui singoli progetti e sui piani attuativi (Piani di Bacino) e fermo restando l'obbligo di recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva a fini naturalistici; (...)”

La norma regionale dispone un divieto dalla lettura 'a rime obbligate', consentendo quale unica legittima ipotesi di eccezione al divieto predetto – l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti previste dal PRAE approvato con DGR n. 824/2006 (in realtà l'approvazione definitiva è da riferirsi alla DGR n. 580 del 15 mag 2007), ponendo le ulteriori condizioni dell'avvenuta **positiva valutazione d'incidenza dei progetti e dei Piani di bacino**, e le finalità di recupero naturalistico di cui si è detto.

Anche l'art. 5 del regolamento in commento si configura alla stregua di eccezione alla regola generale del divieto di apertura e ampliamento di cave nelle ZPS, e rinviando al PRAE del 2007 e allo strumento attuativo previsto (Piano di Bacino), non può tollerare interpretazioni estensive volte a ricomprendere nella fattispecie dei casi dalla stessa non previsti, a 'fortiori' per effetto dell'approvazione, ai sensi della l.r. 37/85, della DGR 445 del 23 feb 2010 di variazione del PRAE del 2007 (Burp n. 43 dell'8 mar 2010), con la quale sono stati espunti dal PRAE proprio i Piani di Bacino.

In altre parole, la variazione al PRAE del 2007, medio tempore intervenuta nel periodo transitorio, non costituisce parametro di riferimento dell'art. 5 più volte citato.

Restano ferme le valutazioni di competenza dei dirigenti di struttura sulle singole fattispecie alla loro attenzione, nonché la necessità di provvedere quanto prima all'aggiornamento/variazione del PRAE vigente”.

In data prot. AOO_089/15 mar 2016/n. 3286, il proponente deposita **ulteriore “atto stragiudiziale di diffida e messa in mora”**, in ordine al rilascio dell'autorizzazione, nei confronti del dirigente competente;

Entrambi gli “atti di diffida” sono riscontrati con **nota prot. AOO_089/16 mar 2016/n. 3361**, con la quale si comunica anche il **“preavviso di diniego** dell'autorizzazione richiesta; in particolare, con la precitata nota, **si riferisce che “(...) proprio con riferimento al parere reso dal CTRAE, atteso il lungo periodo di tempo intercorso dalla data dell'istanza (2007), nel corso del quale sono intervenute nuove norme e/o modifiche a norme previgenti, come PTA, Archeologia, PAI, R.R. 28/2008, PRAE, ecc., si è proceduto ad un approfondimento istruttorio. In particolare si è acquisito il parere della Soprintendenza Archeologica, come sopra richiamato, per effetto del quale la ditta ha provveduto a modificare il progetto di cava, con rinuncia alle aree vincolate e individuate in progetto “UT4 e UT5” e conseguente riduzione dell'area di scavo da mq. 64.610 a mq. 34.830, come rappresentato nel progetto di variante transitoria in atti prot. 15264/2014.**

La suddetta variante distingue l'area di cava in 3 siti ricadenti su fg. 109 ptc.11e 75p (Area “A” scavo mq. 20.830), ptc.11a 18 (Area “C” scavo mq. 14.000) e ptc. 75p (Area “B” catastali mq. 7.495 per deposito materiale lapideo).

Il volume massimo estraibile è dichiarato in mc. 533.743 di cui utile circa mc. 384.845 e sfrido lapideo mc. 148.879.

In relazione alle previsioni del **Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.)**, l'art. 7.4 prevede,omissis..... le opere che ricadono nella fascia del Canale Principale compreso tra 100 e 500 metri devono essere sottoposte ad approvazione dell'Autorità di Gestione del Piano di Tutela; che l'art. 7.5 pone in deroga quelle attività che, specificatamente vietate, sono comunque previste in altri Piani subordinati al P.T.A., ma approvati prima di quest'ultimo, come ad esempio il Piano Edilizio, il Piano cave, ecc. La deroga è comunque prevista per tutti gli interventi previsti e realizzati entro il 2020; Per le cave, in particolare, sono poste le seguenti prescrizioni: a) la profondità di scavo non deve superare i 40 metri; b) avviare un processo di raccolta, trattamento e/o allontanamento delle acque di processo; c) procedere al riempimento della cava, alla fine della coltivazione, secondo quanto previsto dal Piano.

Con relazione il proponente dichiara in metri 280, la minima distanza che separa i terreni in oggetto dalla condotta idrica.

Con nota prot. A00075/426/26 gen 2015 il **Servizio Risorse Idriche** riscontrato che il fg. 109 di Ruvo di Puglia interessa un'area limitrofa al Canale Principale dell'Acquedotto Pugliese, soggetta a tutela di approvvigionamento idrico di emergenza, ai fini del rilascio del parere, invita la società a produrre uno studio di compatibilità con il PTA, sul quale **esprime parere di compatibilità con prescrizioni (nota prot. 836 del 13 gen 2015).**

In merito alle problematiche idrologiche e idrauliche, si è richiesto all'AdB della Puglia (nota prot. 5782 del 30 apr 2015) di confermare e/o riformulare il parere sull'istanza di apertura cava in argomento.

In attesa di acquisire il suddetto parere dell'AdB della Puglia, ed in presenza di dubbi interpretativi circa l'applicabilità del divieto imposto dal R.R. 28/2008 per l'apertura di nuova cava in ZPS, con nota prot. 5781 del 30 apr 2015 (indirizzata anche a codesta ditta) si è provveduto a chiedere chiarimenti alle strutture regionali preposte alla gestione delle Z.P.S./ Natura 2000.

Con nota prot. 10333 del **20 lug 2015**, l'**AdB della Puglia**, previo analisi dello studio idraulico prodotto dall'istante, ha confermato il proprio parere di compatibilità dell'istanza con le NTA del PAI a condizione che sia variata la previsione dell'area di stoccaggio, in modo da **non intercettare le aree di possibile allagamento sulla particella 75p (trattasi dell' Area "B" indicata in progetto).**

Pertanto, per gli aspetti di carattere tecnico, il progetto di cava presentato in data prot. 7723/2007, oggetto di VIA e VINCA, Autorizzazione Paesaggistica e pareri del Servizio Risorse Idriche (PAI) e della Soprintendenza Archeologica, già oggetto di sostanziale variante depositata in atti, laddove autorizzabile, necessiterebbe di ulteriore variante, per effetto del divieto di attività, imposto dall'AdB della Puglia, su quota parte della ptc. lla 75 (Area "C" in progetto). In particolare dovrà escludersi dal progetto la suddetta area, con conseguente rivisitazione tecnica del piano di coltivazione e recupero ambientale con individuazione, in particolare, della nuova area da adibire a deposito dei materiali lapidei di sfrido, quantificati in mc. 148.879.

Tuttavia, in data **prot. 243 del 12 feb 2016**, il Direttore del Dipartimento in intestazione, ha fornito i richiedi chiarimenti circa l'applicazione dell'art. 5 del Regolamento Regionale n. 28/2008 "Misure di Conservazione per tutte le Z.P.S.", così come trascritta nel presente provvedimento.

Pertanto, richiamato il contenuto della precitata nota Dipartimentale, si ritiene di applicare il divieto di apertura cava nelle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) che formano la Rete Natura 2000 e, pertanto, la presente costituisce avvio del procedimento di diniego autorizzazione ex art. 10bis della L.241/1990. Nel termine di gg. 10 (dieci) dal ricevimento della presente, codesta ditta ha diritto di presentare, nella forma scritta, le proprie osservazioni documentate. Decorso il suddetto termine si procederà come per legge."

Il proponente ha fornito riscontro al suddetto "preavviso di diniego", con **PEC in data 25 mar 2016** (prot. AOO_089/7 apr 2016/n.4388), rinviando ogni considerazione sulla nota prot. 243/2016 del Direttore del Dipartimento e argomentando sul fatto che l'area oggetto di intervento estrattivo ricade nel "Bacino 4BC" del PRAE approvato con DGR 580/2007 e che pertanto sussiste la condizione di cui all'art. 5 co 1° lett. p, del R.R. 28/2008, poiché l'apertura di nuova cava era prevista dal PRAE, e il successivo venir meno del Bacino (PRAE 2010) non spiega alcun effetto ai fini che ci occupano, non implicando certo il venir meno in capo alla ditta istante del prescritto requisito. Peraltro va precisato che, ai sensi dell'art. 3, co 3° delle NTA del PRAE di cui alla variante approvata con DGR n. 445 del 23 feb 2010 – successiva al citato R.R. 28/2008 – "l'esercizio dell'attività estrattiva è vietato (...) c) nei SIC, nelle ZSC e nelle ZPS... di cui alle Direttive 79/409/CE e 92/43/CE, qualora l'attività stessa non riguardi esclusivamente i materiali di cui all'art. 1 comma 3 o altri materiali di inderogabile necessità...". Ebbene, dispone il citato art. 1 comma 3, che "(...) sono considerati di pregio i materiali di cui al comma 2 che presentano scarsa disponibilità in affuoramento o difficoltà nell'estrazione ed un alto valore merceologico in considerazione delle condizioni di mercato o di altre ragioni di interesse pubblico. Sono in ogni caso considerati materiali di pregio le pietre ornamentali da taglio. La cava per la quale è richiesta l'autorizzazione de qua è pacificamente una cava di pietra ornamentale da taglio, sicchè l'apertura della stessa è sicuramente consentita dalla normativa di settore e tale determinazione deve essere

autonomamente assunta dal dirigente in indirizzo, quale soggetto competente e responsabile in ordine alla procedura de qua.

Considerato che:

- con la nota prot. 243 del 12 feb 2016, il Direttore del Dipartimento ha comunicato gli indirizzi di coordinamento dell'attività amministrativa, ex art. 18 D.P.G.R. n. 443/2015, in merito all'apertura e ampliamento di cave in ZPS, ex art. 5 del R.R. 28/2008;
 - con D.G.R. n. 445/2010 "variazione PRAE" è stata approvata la cartografia e le NTA del PRAE, ovvero è intervenuta la "Carta Giacimentologica" in sostituzione dei "bacini estrattivi" previsti nella precedente versione PRAE approvata con la DGR 580/2007;
 - stante quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 28/2008, con riferimento al PRAE approvato nel 2007, la deroga al divieto di apertura nuove cave era consentita previo positiva valutazione di incidenza sui singoli progetti e sui piani attuativi- Piani di Bacino, (...);
 - allo stato attuale risulta conseguita la positiva valutazione di Incidenza Ambientale sul progetto originario, mentre nulla risulta in merito all'ex Bacino Estrattivo (BC4 in Ruvo di Puglia), non più esistente;
 - con l'eliminazione del "bacino estrattivo" (BC4 - Ruvo di P.), viene meno la deroga dall'art. 5, comma 1° lett. p) del Regolamento Regionale n. 28/2008, in quanto la procedura autorizzativa risulta carente della Valutazione di Incidenza Ambientale sul "Piano di Bacino, senza possibilità alcuna di poter provvedere in merito;
 - l'intervento estrattivo proposto in sede di istanza del 2007, ha subito una sostanziale modifica, conseguente alla rinuncia parziale dell'autorizzazione sull'area di interesse archeologico e nella fascia di 75 mt. a dx e sx del reticolo idrografico individuato sulla cartografia del PAI;
 - il progetto di cava, già oggetto di variante transitoria, necessita di ulteriore modifica per effetto delle prescrizioni imposte dall'AdB della Puglia con ultima nota prot. 10333 del **20 lug 2015**, a cui il proponente non ha dato seguito;
 - Il progetto di cava, proposto nel 2007, ha subito una sostanziale riduzione in termini areali, passando da un'area catastale di mq. 78.315, con previsioni di scavo su circa mq. 70.865, ad un'area di scavo ridotta a mq. 34.830, per effetto della autonoma rinuncia da parte del proponente sull'area di interesse archeologico (UT4 e UT5), come individuata dalla competente Soprintendenza;
 - da ultimo, **l'AdB della Puglia**, con nota prot. 10333 del 20 lug 2015, ha ritenuto di escludere dal progetto la porzione di cava ricadente su parte della ptc. 75 (Area C in progetto per mq. 7.495) individuata ad esclusivo uso deposito temporaneo del materiale di cappellaccio e/o frido lapideo;
 - per quanto sopra l'apertura di nuova cava nelle ZPS risulta vietata dal R.R. 28/2008, e che per gli aspetti di carattere tecnico, il progetto di cava presentato nel 2007 e oggetto di valutazione Paesaggistico-ambientale, così come ridimensionato, per effetto delle risultanze istruttorie, e non ancora adeguato alle ultime prescrizioni dell'AdB della Puglia, non può essere autorizzato, in particolare, perché necessita di adeguamento delle modalità e dei programmi di coltivazione in relazione alla superficie di cava coltivabile rapportata all'altezza dello scavo stesso, nonché per assenza in progetto, di area di deposito temporaneo dello sfrido lapideo quantificato in mc. 148.879, in considerazione del parere reso dall'AdB della Puglia;
 - il proponente nel riscontrare il preavviso di diniego, nulla oppone ai rilievi di carattere tecnico progettuale;
- Ritenuto** di proporre il diniego dell'autorizzazione, alla coltivazione di cava in oggetto, alla ditta De CA. M. di de Camelis Michele, ai sensi del regolamento regionale n. 28/2008 e per motivi tecnico-minerari ex l.r. 37/85 e ss.mm.ii. per carenza di un progetto esecutivo definitivo, adeguato alle prescrizioni di cui in premessa;

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento

regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001

E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Attività Estrattive, Responsabile Unico del Procedimento ;
- Vista la l.r. 37/85 e s.m.i., il Prae ed NTA ex DGR 580/2007 e DGR 445/2010;
- Visto il Regolamento Regionale n. 28/2008 recante "*Modifiche e integrazioni al R.R. 18 lug 2008, n. 15, in recepimento dei Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17 ott 2007*";
- Vista la nota prot. 11 mar 2013/n. 1877, del Servizio Assetto del Territorio;
- *VISTA la nota del Direttore del Dipartimento, prot. 243 del 12 feb 2016, recante "art. 5 del regolamento regionale n. 28/2008. Apertura e ampliamento cave in ZPS;*
- VISTO il parere non favorevole del Comune di Ruvo di Puglia BA;
- Considerato che i pareri citati in premessa, impongono una nuova rivisitazione del progetto di cava, in termini di riduzione areale, di programma di lavoro, di distanze dal reticolo idrografico individuato dal PAI vigente e di sicurezza sul lavoro (rapporto profondità area di intervento); b) sempre ai fini della tutela idrografica, l'AdB ha imposto il divieto di interventi sulla porzione della Ptc. 75 (mq. 7.495) individuata in progetto come unica zona di deposito del materiale di cappellaccio e sfrido lapideo, rendendo irrealizzabile ogni tipo di intervento estrattivo;
- richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;
- Ritenuto di dover provvedere in merito, ai sensi della l.r 37/85 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. la ditta De Ca. M. di De Camelis Michele – Via Barletta, 56 – 76125 Trani BT–P.IVA 03196330728- **NON E' AUTORIZZATA alla coltivazione di cava di pietra ornamentale da taglio sita in loc. "Barile o Masseria del Conte" del Comune di Ruvo di Puglia BA al Fg. 109 ptc. 18parte e 75parte, per tutti i motivi e le considerazioni espresse in narrativa. In particolare, 1) per divieto di apertura nuove cave in aree ZPS/ Rete Natura 2000, ai sensi del Regolamento Regionale n. 28/2008; 2) per motivi di carattere tecnico-minerari, stante gli intervenuti pareri citati in premessa, che ne hanno provocato una sostanziale modifica al progetto originario (variante transitoria del 22 gen 2014) e impongono una nuova rivisitazione del progetto di cava, in termini di ulteriore riduzione areale (esclusione dell'area di deposito temporaneo di sfrido lapideo) e di sicurezza sul lavoro (programma e profondità di coltivazione conseguente alla riduzione areale);**
2. Il presente provvedimento è di competenza del Dirigente della sezione, ex l.r. 37/85 e ss.mm.ii., ed è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto

dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;

3. Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito: www.sistema.puglia.it;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore regionale competente;
- e) sarà **notificato** in copia al Sig. De Camelis Michele, titolare della ditta **De CA. M. di De Camelis Michele, Via barletta, 56 – 76125 Trani,** al Sig. **Sindaco** del Comune di **RUVO di Puglia BA, al Corpo Forestale dello Stato – Coordinamento Provinciale – Lungomare Nazario Sauro – Bari BA, Al Servizio Tutela delle Acque – Regione Puglia – Via delle Magnolie, 6/8 – Modugno BA, al Servizio Parchi e Riserve Naturali – Via Gentile, 52 – Bari BA, Al Dirigente della Sezione Urbanistica Regionale; Alla Città Metropolitana di Bari – Dirigente Servizio Ambiente – C.so S. Sonnino, 85 – 70121 Bari BA, all'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia – Via Firenze 10 – Gravina in Puglia BA**
- f) Sarà trasmesso in copia **al dirigente della Sezione Ecologia.**
- g) Il presente atto, composto da n° 14 facciate, è adottato in originale ed è **immediatamente esecutivo.**

Il Dirigente della Sezione
Ing. Giuseppe Tedeschi

Il delegato Dirigente del Servizio Attività Estrattive
Ing. Angelo LEFONS